



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

In relazione alla “giurisprudenza e legislazione penale” in questo numero si è ritenuto di dare spazio ad alcuni interventi giurisprudenziali in tema reato di diffamazione, assistenza spirituale e appartenenza confessionale (tutti pubblicati con massima redazionale).

La prima delle sentenze pubblicate è apparsa rilevante in quanto, è stata ritenuta diffamatoria la scritta “*Per la sfortuna di avere un testimone di Geova come confinante vendo immobile con progetti di ampliamento, vendo assieme attività di autoriparazione/ gommista e vendita auto e altro*” sul presupposto che attraverso di essa il ricorrente avesse tentato di ledere e sminuire il credito della vittima nella comunità sociale di appartenenza, mediante la diffusione di una sua immagine di intollerabile inciviltà.

Del pari rilevante è apparsa la sentenza della Cassazione penale n. 20979/2011 che, in tema di assistenza spirituale, ha sancito che «*Non pare possibile negare ad un credente - ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia - almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario*».

Da ultimo si è dato spazio alla sentenza n. 32132/2011 in tema di appartenenza confessionale con la quale la Suprema Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso presentato dall'imputato avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma sul presupposto che «*La professione di una fede o l'adesione a qualunque pratica rituale non escludono l'indipendente compimento di fatti estranei o incompatibili con quella fede o per essa irrilevanti, quale può essere la cessione di stupefacenti per un aderente al credo rasta che se suscettibile, in ipotesi, di scriminare il consumo personale, mai potrebbe scriminare la cessione a terzi. Il ragionamento in tal senso sviluppato dalla sentenza impugnata sintetizza regole di esperienza convalidate dalla storia delle religioni e dai dibattiti che ancora riguardano la riconosciuta questione*».

Corte di Cassazione, Sez. penale V, 23 febbraio 2011, n. 7017

Diffamazione – Onore – Reputazione - Espressioni offensive - Appartenenza confessionale - Credo religioso

Integra il reato di diffamazione la volontà di ledere e sminuire il credito di un determinato soggetto, nella comunità sociale di appartenenza, mediante ingiustificate censure nei confronti della sua personalità e della sua scelta di aderire a un credo religioso diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 8.7.09, il tribunale di Torino, in riforma della sentenza 3.7.08 del giudice di pace di Susa, ha ritenuto integrato il reato di diffamazione in danno di L.R.D. e ha condannato, ex art. 576 c.p.p., M.F. al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Il difensore del M. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all'art. 595 c.p. Secondo il ricorrente, il tribunale ha errato ritenendo diffamatoria la scritta "Per la sfortuna di avere un testimone di Geova come confinante vendo immobile con progetti di ampliamento, vendo assieme attività di autoriparazione/gommista e vendita auto e altro". Queste frasi non esprimono un fatto determinato in termini di tempo e di spazio, e da esse non emerge nessuna potenziale attività disonorevole del L. R.. In altri termini non è individuabile concretamente un fatto determinato, che, sotto il profilo oggettivo, sia sufficiente a integrare il reato. Sul piano soggettivo, non vi è certezza che le frasi siano state scritte allo scopo di ledere la personalità e/o la reputazione del L.R..

D'altra parte, lo stesso giudice esclude il reato, laddove afferma che il termine "testimone di Geova", utilizzato per identificare il vicino di casa, non è percepito in modo negativo dalla collettività. La tesi della assenza di potenzialità offensiva dei termini è confermata dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il fatto di diffamazione deve essere valutato nella sua singolarità storica, per trarre dalla sue caratteristiche intrinseche la possibilità di configurare la sussistenza di estremi oggettivi e soggettivi della lesione (sez. 17.2.1990 Scalfari, in Giust. Pen. 1990,413).

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure sulla valenza offensiva delle espressioni diffuse dal M. sono infondate. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto che al L. R. sono stati attribuiti comportamenti e connotazioni del tutto incompatibili con i canoni della civile convivenza, tanto da indurre il vicino di casa a mutare, in maniera radicale e pregiudizievole per i propri interessi, le proprie scelte esistenziali e lavorative.

È di tutta evidenza la consapevolezza e la intenzione del M. di comunicare alla cittadinanza della comune area territoriale e sociale di aver vissuto quotidianamente e a stretto contatto con persona indegna, sotto tutti i profili, di avere corretti e sereni rapporti interpersonali.

Questa totale e ingiustificata censura nei confronti della personalità del querelante e il riferimento alle sue generali anomalie sono stati resi ancora più pesantemente e convincentemente offensivi con il richiamo alla sua scelta di aderire a un credo religioso, diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana.

Questa volontà di ledere e sminuire il credito del L.R. nella comunità sociale di appartenenza, mediante la diffusione di una sua immagine di intollerabile inciviltà ha quindi integrato la fattispecie della diffamazione, così come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Corte di Cassazione, Sez. penale I, 25 febbraio 2011, n. 20979

Testimoni di Geova - Appartenenza confessionale – Assistenza spirituale

Non pare possibile negare ad un credente - ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia - almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 31.10.2010, il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha respinto il reclamo, proposto da D.O., detenuto presso la casa circondariale di Cuneo, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis o.p., avverso il provvedimento con cui l'amministrazione penitenziaria aveva rigettato la sua istanza, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad incontrare in via permanente un ministro del culto dei testimoni di Geova per lo studio della Bibbia.

2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che il rigetto dell'istanza formulata dal detenuto non poteva ritenersi una violazione della libertà religiosa, assicurata ai detenuti dall'art. 26 o.p., in quanto lo studio della Bibbia ben poteva essere svolto dal richiedente mediante contatti epistolari con il ministro del culto e non comportava necessariamente la presenza fisica di quest'ultimo in carcere, anche perché il richiedente era persona sottoposta al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis o.p.

3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo D.O. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, o.p. e degli artt. 8 e 19 Cost., in quanto la richiesta da lui formulata di poter liberamente studiare la Bibbia con il proprio ministro del culto era da ritenere come attività di assistenza di natura religiosa o spirituale, riconosciuto ad ogni individuo dall'art. 19 Cost..

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.O. è fondato.

2. I provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di reclami generici, proposti dai detenuti ex art. 35 o.p. sono adottati al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio e sono ricorribili in Cassazione solo se con essi viene lamentata un'eventuale violazione di diritti soggettivi (cfr. Cass. 1A 21.5.08 n. 21704, rv. 239885).

3. Sotto tale ultimo aspetto va rilevato che non appare esaustiva la motivazione adottata dal magistrato di sorveglianza di Cuneo per respingere l'istanza proposta dal ricorrente, atteso che, ai sensi dell'art. 26, comma 4 ord. Penit., detenuto, siccome appartenente a religione diversa dalla cattolica, ha diritto di ricevere, su sua richiesta, l'assistenza del ministro del proprio culto e di celebrarne i riti.

4. Invero il giudice di merito ha ritenuto che la libertà riconosciuta dall'art. 26 ord.

penit. ai detenuti e agli internati “di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto” non implicava che lo studio dei testi biblici dovesse necessariamente e sistematicamente avvenire alla presenza di un ministro del culto di appartenenza, come chiesto dal ricorrente.

Detta motivazione appare insufficiente, ritenendosi altresì necessario che venga approfondito il ruolo che svolge, nell’ambito del culto praticato dai testimoni di Geova, lo studio della bibbia e che venga inoltre accertato se, nell’ambito dell’anzidetto culto, siano prescritte specifiche modalità per lo studio della bibbia, tali da richiedere la presenza necessaria del ministro di quel culto.

5. Ferma l’anzidetta esigenza di approfondimento, va peraltro rilevato che, se da un lato è vero che, come giustamente osservato dal magistrato di sorveglianza, lo studio dei testi biblici non comporta la costante e sistematica presenza del ministro del culto, dall’altro neppure può escludersi che l’approfondimento di tali testi richieda talvolta l’assistenza del ministro del proprio culto al fine di chiarire eventuali punti oscuri o di difficile comprensione per un soggetto di non elevata cultura, atteso che il termine “assistenza” adoperato dalla norma non può che essere inteso come presenza materiale e spirituale del ministro del culto che aiuti il credente ad approfondire i testi religiosi.

6. Ne consegue che, in linea di massima, non pare possibile negare ad un credente - ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia - almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.

7. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Cuneo, il quale, svolti gli opportuni accertamenti, provveda a contemperare le esigenze di ordine e di sicurezza dell’istituto di detenzione con il diritto del detenuto di essere assistito nello studio della bibbia da un ministro del proprio culto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Cuneo.

Corte di Cassazione, Sez. penale IV, 17 agosto 2011, n. 31132

Appartenenza confessionale - Credo religioso – Riti – Stupefacenti

La professione di una fede o l'adesione a qualunque pratica rituale non escludono l'indipendente compimento di fatti estranei o incompatibili con quella fede o per essa irrilevanti.

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all'udienza del 9/3/2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto T.U. responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e applicate le attenuanti generiche nonché l'attenuante speciale di cui allo stesso art. 73, comma 5, lo aveva condannato alla pena di mesi otto e d Euro 3.000,00 di multa.

L'imputato T.U. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale; nonché inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. Infine il ricorrente denuncia mancanza o manifesta illogicità della sentenza impugnata risultante dal testo della medesima sentenza. L'imputato si duole di non essere stato ammesso al richiesto rito abbreviato condizionato che avrebbe consentito attraverso la semplice esibizione di una ricevuta di trasferimento somma, la legittima ragione del possesso dei 250 Euro sequestrati e ritenuti provento di spaccio. Lamenta ancora che la ulteriore prova testimoniale richiesta avrebbe introdotto nel giudizio la verifica di circostanze, quale l'uso rituale di stupefacenti a causa del credo (rasta) professato, che avrebbero mutato la qualificazione giuridica del fatto addebitato.

Infine l'imputato denuncia la erroneità del ragionamento giustificativo che ha escluso l'ingresso delle richieste prove confondendo gli assunti in fatto della difesa del D. con quelli della difesa dello stesso ricorrente.

All'udienza camerale del 6 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenzi imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata rileva che i Carabinieri di Frascati, all'imputato, nel corso di un loro servizio hanno seguito e osservato l'imputato nell'atto di scambiare, a bordo di un autobus, un involucro con denaro. L'operazione dei Carabinieri si è completata con l'immediato sequestro di gr. 57 di marijuana, gr. 15 di hashish ed Euro 250,00 in contanti rinvenuti addosso al T., oltre 34 grammi di hashish sequestrati al cessionario che avrebbe dichiarato di averli acquistati dal T. per sè e per la propria fidanzata.

Non è ravvisabile vizio alcuno nella ordinanza che ha respinto l'istanza di accesso a rito abbreviato condizionato posto che la sentenza stessa ha evidenziato come tra i fatti già accertati e i fatti da provare, con la richiesta escussione di un testimone e la richiesta valutazione di un documento di trasferimento somma in favore dell'imputato

per Euro 250,00, non esiste alcuna ragione di incompatibilità, la verità degli uni non escludendo la verità degli altri. La professione di una fede o l'adesione a qualunque pratica rituale non escludono l'indipendente compimento di fatti estranei o incompatibili con quella fede o per essa irrilevanti, quale può essere la cessione di stupefacenti per un aderente al credo rasta che se suscettibile, in ipotesi, di scriminare il consumo personale, mai potrebbe scriminare la cessione a terzi. Il ragionamento in tal senso sviluppato dalla sentenza impugnata sintetizza regole di esperienza convalidate dalla storia delle religioni e dai dibattiti che ancora riguardano la riconosciuta questione del rapporto di non coincidenza tra fede e opere nelle sue più diverse prospettazioni.

La esistenza di un documento di trasferimento somma per Euro 250,00, ove provata, non avrebbe inciso sull'autonomo accertamento della attività di vendita a terzi conseguente alle dichiarazioni dell'acquirente D. e sulla punibilità d'essa affermate in sentenza, sicché sotto nessun profilo il negato accesso a rito abbreviato condizionato è stato mal motivato o ha prodotto violazione di leggi penali o di leggi processuali. Tanto basta a ritenere corretta sul punto la decisione impugnata.

Il diniego della sospensione condizionale della pena è motivato con argomentazioni esplicite e argomentazioni implicite che, nel loro insieme, danno pieno conto delle ragioni soggettive e oggettive poste a base di una prognosi sfavorevole quanto alla reiterazione delle condotte di spaccio. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.